



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1518/10 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 260 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2010

na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 260/2010, proposto da

PEDONE PIETRO

rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Battaglini ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca n. 34, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Savagnone;

c o n t r o

il COMUNE DI ERICE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) - n. 1676/09, del 21 ottobre 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 323/10 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Pietro Ciani;

Udito alla pubblica udienza del 14 luglio 2010 l'avv. L. La Grutta, su delega dell'avv. L. Battaglini, per l'appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. Palermo, l'arch. Pedone Pietro, già responsabile, fino al 5 maggio 2008, del 5° Settore - Verde, Arredo Urbano e Servizi Tecnici Manutentivi - del Comune di Erice, impugnava la delibera n. 24972/09 del Responsabile del Settore Personale con cui si intendeva attribuire a tempo determinato, per un periodo di sei mesi, ad un soggetto esterno l'incarico di responsabile del Settore VI - Servizi Tecnici Manutentivi, Interventi del Sistema Idrico Integrato, Verde Arredo Urbano e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Deduceva: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 in relazione all'art. 37 del Regolamento Ordinamento Generale Uffici e Servizi del Comune di Erice - Eccesso di potere".

Il Tribunale adito, con sentenza in forma abbreviata n. 1676/09, respingeva il ricorso.

Avverso detta sentenza, l'odierno ricorrente ha proposto l'appello in epigrafe, nuovamente lamentando che dalla lettura della stessa delibera impugnata si evince che il competente Capo Settore avrebbe ommesso l'analisi dell'esistenza all'interno della struttura amministrativa del Comune di personale avente i requisiti richiesti che, in ragione delle funzioni svolte, non poteva assumere l'incarico messo a concorso a favore di soggetti esterni all'Amministrazione.

Conclusivamente, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata.

Il Comune appellato, ritualmente intimato, non si è costituito in

giudizio.

Con ordinanza n. 323/2010 di questo C.G.A., l'istanza cautelare di parte appellante è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2010, la causa è stata trattata in decisione.

L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Ai fini del decidere, viene in rilievo l'art. 37 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Erice (invocato dal ricorrente), che subordina il reclutamento di personale esterno all'assenza di "analogia professionalità all'interno dell'ente".

Va rilevato, tuttavia, che il ricorrente non ha richiamato, a sostegno della propria pretesa, alcuna norma che preveda il diritto dei funzionari interni all'Ente di ottenere la titolarità di posizioni organizzative con connesse funzioni dirigenziali ex art. 51 della l.r. 142/90, trasfuso in ambito regionale con l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 23/98, fatta comunque salva la prerogativa dell'Ente di avvalersi o meno dell'opera di personale esterno allo stesso, mediante l'attivazione del procedimento di cui all'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000.

Invero, come correttamente rilevato dai primi giudici, dal disposto di cui all'art. 37 del soprarichiamato regolamento comunale, non può derivare, ed in effetti non scaturisce, alcun obbligo per l'Amministrazione di avvalersi sempre e comunque di eventuali analoghe professionalità esistenti all'interno dell'Ente, perché ciò colliderebbe inevitabilmente con le prerogative attribuite all'Amministrazione di garantire le esigenze organizzative dell'Ente stesso.

Diversamente opinando, infatti, verrebbe in realtà compromessa la facoltà prevista dall'art. 51 L. 142/90 di avvalersi di personale esterno.

Pertanto, nella specie, correttamente - all'atto del collocamento a riposo dell'arch. Pedone - l'intimato comune ha attribuito (con il contestato provvedimento) le funzioni di responsabile ad tempus del settore VI dell'Ente.

Conclusivamente, per i motivi suddetti, l'appello va respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita parte appellata.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita parte appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 luglio 2010, con l'intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D'Angelo, Guido Salemi, Filippo

Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

F.to Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to Pietro Ciani, Estensore

Depositata in Segreteria

Il 20 dicembre 2010